

CONTRATTO

REP. N. 423/2020

TP_17832_Salemi - "Mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose",

Codice CARONTE SI_1_17832 – Codice ReNDiS 19R77/G1.

Appalto Lavori

CUP J69D16001880001 – CIG 791950349E

Il giorno **tre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventi**, in Piazza Ignazio Florio n. 24, Palermo, presso la sede dell'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana *ex legibus* n. 116/2014 e n. 164/2014, io sottoscritto, dott. Angelo Salvatore Nicastro, nato a Corleone in data 11 aprile 1963 C.F. NCS NLS 63D11 D009Q, ufficiale rogante autorizzato a rogare atti in materia di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione siciliana, giusto Decreto Commissariale n. 12 del 14.02.2012, firma digitale intestata a Angelo Nicastro rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. di serie 50bd0f9e0872e6a730fcae275e18afbf, valida fino al 15.10.2022 e non revocata, procedo alla firma elettronica del presente contratto, sottoscritto con firma digitale - a distanza - dall'Appaltatore e - in presenza - dal Rappresentante Legale dell'Amministrazione, come di seguito specificati:

- da una parte: Il **Soggetto Attuatore** nella persona del dott. **Maurizio Croce**, nato a Messina (ME) il 02.11.1971, C.F. CRCMRZ71S02F158G, Rappresentante Legale pro tempore **dell'Ufficio del Commissario di Governo, contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014**, domiciliato per la carica in Palermo, nella Piazza Ignazio Florio, n. 24 - C.F. 97250980824, firma digitale intestata a Maurizio Croce rilasciata da Aruba-PEC S.p.A. NG CA 3, per il tramite della Camera di Commercio di Palermo, num. Di serie 158720b06974c917307550a14773efdf valida fino al 15.10.2022 e non revocata (nel seguito Committente);

- dall'altra il **RTI Cave Spadea & C. S.R.L. (mandataria) – SAFAN S.R.L. (mandante)**, con sede della capogruppo in Crevoladossola (VB) Via S.S. Sempione n. 227 – CAP 28865 - **partita IVA n. 00114480031** – PEC: cavespadea@legalmail.it, costituito in data 19 ottobre 2020, a rogito dott.ssa Tripodi Rita, Notaio, registrato in

pari data a Palmi con il n. 2300 - Serie 1T, in persona della sig.ra **Mariangela Franceschetti**, nata a Varzo (VB) il
 01/01/1941, domiciliata per ragioni di carica presso la sede della Società **Cave Spadea & C. S.R.L.**, C.F.:
 FRNMNG41A41L691I, **C.I.E. CA71170DY** rilasciata dal comune di Crevoladossola, in corso di validità, che
 interviene nella qualità di Amministratore Unico e rappresentante Legale della mandataria, con poteri di firma
 e rappresentanza dell'intero Raggruppamento; firma digitale intestata a **Mariangela Franceschetti** rilasciata da
 InfoCert numero di identificazione personale: 788c941e3d68694f1328b04e43be688ee56f2915 valida fino al
 21/01/2022 e non revocata (nel seguito Appaltatore).
 Dell'identità personale dei comparenti e dei loro poteri di rappresentanza io, Ufficiale rogante, sono certo per
 conoscenza diretta del Committente e per aver riscontrato i dati con i relativi documenti identificativi per
 quanto riguarda l'Appaltatore; pertanto procedo alla stipula del presente contratto in forma pubblica
 amministrativa.

PREMESSO CHE:

- che il progetto TP_17832_Salemi – “Mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte
 delle Rose”, Codice CARONTE SI_1_17832, CUP J69D16001880001 – Codice ReNDiS 19R77/G1 è tra
 quelli individuati dalla Delibera di Giunta Regionale n°366 del 31/08/2017 concernente “Patto per lo
 Sviluppo della Regione Siciliana”;
- con Decreto Commissariale n. 139 del 14/02/2018 è stato confermato quale Responsabile Unico del
 Procedimento dell'intervento di cui in oggetto, l'ing. Giuseppe Placenza;
- con Decreto Commissariale n. 42 del 16/01/2019 il progetto esecutivo dell'intervento TP_17832_Salemi
 – “Mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose”, Codice CARONTE
 SI_1_17832, CUP J69D16001880001 – Codice ReNDiS 19R77/G1 è stato approvato in linea
 amministrativa, approvato il quadro economico, dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e
 finanziato per un importo complessivo di € 1.554.515,80, di cui € 998.903,28 per lavori (€ 975.432,87
 importo dei lavori a base d'asta ed € 23.470,41 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro
 555.612,52 per somme a disposizione dell'amministrazione;

	-	con Decreto a contrarre n. 701 del 27/05/2019 è stata autorizzata la gara d'appalto per l'affidamento del
		contratto relativo alla realizzazione dell'intervento di cui trattasi, da svolgersi con procedura aperta,
		come definita dall'art. 3, comma 1, lett. sss) del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 60 del
		Codice, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi degli articoli 36, comma 9-bis, e 95 del
		medesimo Codice;
	-	è stato verificato, con esito positivo, il possesso dei prescritti requisiti in capo all'aggiudicatario per la
		partecipazione alla gara, effettuato dal RUP, come da documentazione conservata presso la Stazione
		Appaltante, Area Gare e Contratti;
	-	è stata verificata positivamente la ricorrenza in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale
		previsti dall'art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per la stipula del contratto, come da documentazione conservata
		presso la Stazione Appaltante, Area Gare e Contratti;
	-	con Decreto Commissariale n. 1179 del 07/07/2020, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del Codice, il Soggetto
		Attuatore ha disposto l'aggiudicazione efficace dell'appalto dei lavori previsti nell'intervento
		TP_17832_Salemi - "Mitigazione del rischio idrogeologico del costone roccioso di Monte delle Rose",
		Codice CARONTE SI_1_17832 – Codice ReNDiS 19R77/G1 - CUP J69D16001880001 – CIG 791950349E
		all'operatore economico - ATI COST. CAVE SPADEA & C. SRL (capogruppo) - SAFAN SRL (mandante), con
		sede della capogruppo in Crevoladossola (VB) Via S.S. Sempione n. 227 – CAP 28865 - partita IVA n.
		00114480031 – PEC: cavespadea@legalmail.it.
	-	in ragione del ribasso economico del 33,5260% (trentatré/5260%), l'appalto è stato aggiudicato per un
		importo di € 671.879,66 al netto dell'I.V.A., di cui € 648.409,25 per lavori ed € 23.470,41 per oneri di
		sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
	-	l'Appaltatore ha approvato il contenuto degli elaborati tecnico-progettuali ed economici avendone
		accertato la qualità del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista, la rispondenza
		del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche complessive e la congruità degli importi per
		dare eseguiti tutti i Lavori a regola d'arte;

	- l'Appaltatore ha giudicato i Lavori realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati, ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;	
	- a seguito dei controlli di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che:	
	- in capo all'operatore economico Cave Spadea & C. S.R.L. non sussistono le cause di decadenza, giusta nulla osta BDNA n. 3007317 del 01/10/2020;	
	- in capo all'operatore economico SAFAN S.R.L. non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta inviata richiesta alla BDNA, protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0071701_20200224, in istruttoria;	
	- qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto;	
	- con quietanza n. 160 del 07/10/2020 la Cave Spadea & C. S.R.L. ha provveduto a pagare l'imposta di registro e l'imposta di bollo per l'importo complessivo di € 245,00;	
	- con quietanza n. 161 del 07/10/2020 la Cave Spadea & C. S.R.L. ha provveduto a rimborsare le spese di pubblicazione della gara, anticipate dalla stazione appaltante, per l'importo complessivo di € 2.969,39;	
	- con Mod. F23 del 30/09/2020 la Cave Spadea & C. S.R.L. ha provveduto ad assolvere l'imposta di bollo sugli allegati obbligatori al presente contratto per l'importo complessivo di € 256,00;	
	- si rende, quindi necessario, procedere alla sottoscrizione del presente contratto disciplinante l'esecuzione dell'intervento citato.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO	
	si conviene quanto segue:	
	TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 1 Premesse ed allegati	
	Le premesse e i documenti, sia quelli allegati che quelli dallo stesso richiamati e non materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto.	
	ARTICOLO 2 Oggetto del contratto	
	4 di 25	

1. Il Soggetto Attuatore affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il decreto legislativo n. 56/2017 (nel seguito Codice) e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori.

2. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: **791950349E**;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **J69D16001880001**.

3. Sono espressamente ricomprese nell'appalto affidato anche la custodia, vigilanza e responsabilità delle aree di lavoro, estese anche ad impianti e materiali ricevuti in consegna dal Soggetto Attuatore con il verbale di consegna delle aree.

ARTICOLO 3 Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro € 671.879,66 (diconsi **euro seicentosettantuno-milaottocentosettantanove/66**) di cui:

a) euro **648.409,25** per lavori veri e propri;

b) euro **23.470,41** per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato **"a misura"** ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti e dell'art. 43, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., si procederà quindi ad applicare alle unità di misura delle singole parti dei lavori autorizzati e regolarmente eseguiti i prezzi unitari dell'elenco prezzi contrattuale, depurati del ribasso contrattuale offerto dall'appaltatore.

Articolo 4 Condizioni generali del contratto

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto,

	integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara	
	di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a	
	qualsiasi contraria eccezione.	
	2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo	
	metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.	
	3. È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali è applicato	
	il ribasso contrattuale.	
	TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI	
	ARTICOLO 5 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, tracciabilità e direzione del cantiere	
	1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19	
	aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Crevoladossola (VB) Via S.S.	
	Sempione n. 227 – CAP 28865 presso l'impresa Cave Spadea & C. S.R.L.	
	2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a favore	
	dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario.	
	3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto, come risulta dal	
	documento allegato al presente contratto, è autorizzata a riscuotere , ricevere e quietanzare le somme	
	ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, la sig.ra Mariangela Franceschetti , nella qualità	
	di amministratore unico e legale rappresentante della Cave Spadea & C. S.R.L. , nata a Varzo (VB) il	
	01/01/1941, residente a Crevoladossola Prov. VB via Sempione n° 225 cap. 28865, C.F.:	
	FRNMNG41A41L691I, C.I.E. CA71170DY rilasciata dal comune di Crevoladossola , in corso di validità,	
	autorizzata ad operare sui conti di cui al comma 4.	
	4. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sui conti correnti corrispondenti ai seguenti codici:	
	- IBAN: IT20N0306945360100000008493 – Intesa San Paolo – Agenzia di Domodossola (VB);	
	- IBAN: IT79Z0623045362000035827358 - Crédit Agricole Italia – Agenzia di Domodossola (VB);	
	- IBAN: IT08I0503422400000000011580 - BPM – Agenzia di Verbania (VB);	

ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 6 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 250 (duecentocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ARTICOLO 7 Penale per i ritardi

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, si applicheranno le **penali** previste all'art. 18 del Capitolato Speciale di Appalto, pari allo **0,5 per mille** (euro zero e centesimi cinquanta ogni mille) dell'importo contrattuale, corrispondente a euro 335,94.

ARTICOLO 8 Sospensioni e riprese dei lavori

Le sospensioni e riprese dei lavori sono normate dagli artt. 16 e 17 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dall'art. 58 del Capitolato Speciale d'Appalto,

	quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanta di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;	
	b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;	
	c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore ai termini di contratto;	
	d) l'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L. o dall'organo di collaudo, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa D.L. o dall'organo di collaudo su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato conservato. La spesa, per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie finalizzate all'accettazione dei materiali e delle singole	

	lavorazioni, è imputata a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro	
	economico. Sono poste a carico dell'esecutore le spese di ulteriori prove ed analisi disposte dalla	
	direzione dei lavori o l'organo di collaudo ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma	
	ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;	
	e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti	
	dal capitolato;	
	f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione,	
	della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da	
	eseguire;	
	g) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei	
	materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;	
	h) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti	
	provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per	
	l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;	
	l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle	
	altre ditte che eseguono forniture e/o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto	
	delle esigenze e delle misure di sicurezza;	
	i) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e	
	quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del	
	cantiere;	
	j) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del	
	personale della DL e assistenza, arredati e illuminati;	
	k) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,	
	prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti	
	e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o	

	contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;	
	l) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;	
	m) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;	
	n) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compresa la pulizia delle caditoie stradali;	
	o) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;	
	p) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale/Genio Civile competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;	
	q) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;	
	r) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;	
	s) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;	
	t) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto	

	dell'appalto;	
	u) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori della	
	cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della	
	viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà	
	preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di	
	polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;	
	v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri	
	durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.	
	3. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui	
	comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi	
	od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;	
	i) l'adeguamento del cantiere in osservanza al D. Lgs. 81/2008 (oneri di sicurezza aziendali) di cui la	
	quota di incidenza sul totale delle spese generali (ai fini dell'art. 95, comma 10, del Codice) indicata	
	dall'Impresa in sede di gara e ritenuta congrua ammonta ad € 28.000,00 (euro ventottomila/00).	
	4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare	
	e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.	
	5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato	

secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

7. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 32 del presente contratto.

ARTICOLO 10 Contabilità dei lavori

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal
capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità
rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
--

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

ARTICOLO 11 Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l'articolo 106, del Codice dei contratti.

3. Se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 172 del Codice dei contratti.

ARTICOLO 12 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

Le variazioni al progetto ed al corrispettivo sono normate al Capo 7 del Capitolato Speciale di Appalto.

ARTICOLO 13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Ai sensi dell'art. 207, comma 2 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 all'**Appaltatore è dovuta una somma a titolo di anticipazione pari al 30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale, da erogare all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, attestato dal RUP. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso. **L'importo della trattenuta è determinato decurtando dall'importo lordo dei SAL quota parte dell'anticipazione, calcolata applicando alla stessa la percentuale dei SAL emessi rispetto all'importo contrattuale. In ogni caso l'anticipazione è interamente recuperata all'emissione dell'ultimo SAL.**

3. All'Appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni **stato di avanzamento dei lavori** di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30, comma 5, 2° capoverso del Codice dei contratti e dell'importo delle rate di acconto precedenti, così come previsto all'art. 27 del Capitolato

Speciale d'Appalto, in misura non inferiore al 20% dell'importo contrattuale.

4. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'art. 30, comma 5, 1° capoverso del Codice dei contratti per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.

5. In deroga al comma 2:

a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10,00 % (dieci per cento) dello stesso importo contrattuale; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.

b) se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a giorni 45 (quarantacinque) per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

6. La rata di saldo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo complessivo dei lavori appaltati.

7. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro giorni 60 (sessanta) dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza pari a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ultimazione dei lavori.

9. In ogni caso, se il pagamento è superiore a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), esso è subordinato alla verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/73.

10. In ottemperanza all'art. 3 della legge n. 136/2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei

deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 16 Risoluzione del contratto

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di giorni 15 (quindici), senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 108 del Codice dei contratti;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

l) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) sopravvenienza a carico dell'Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;

n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A., per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC). In caso di risoluzione del contratto, il Committente provvederà ad escutere la cauzione di cui al successivo art. 22 del presente contratto, salva comunque la facoltà di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

3. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 17 Controversie.

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.

2. La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una

	variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti;	
	b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.	
	c) che i maggiori oneri siano richiesti dall'impresa per effetto di circostanze sopravvenute, non	
	rilevabili in sede di partecipazione all'appalto.	
	3. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere	
	dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	4. È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi degli articoli 206 e 208 del Codice dei contratti.	
	5. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria	
	competente del Foro di Palermo con esclusione della competenza arbitrale.	
	<u>TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI</u>	
	ARTICOLO 18 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.	
	1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei	
	regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.	
	2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,	
	previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti	
	dalla vigente normativa.	
	3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante	
	effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori,	
	nei modi, termini e misura e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della	
	garanzia fideiussoria.	
	4. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel	
	contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività	
	e per la località dove sono eseguiti i lavori.	
	5. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato	
	XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25	

settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, sono stati acquisiti:

- per l'o.e. **Cave Spadea & C. S.R.L.** - **D.U.R.C.** protocollo INPS n. 23169328, richiesto il 22/10/2020, avente scadenza il 19/02/2021, acquisito al prot. 9453 del 26/10/2020;

- per l'o.e. **SAFAN SRL** in data 22/10/2020 al prot. 9299 apposito **Documento Unico di Regolarità Contributiva** INAIL prot. 24252691, richiesto il 17/10/2020 e avente scadenza il 14/02/2021;

ARTICOLO 19 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

Le disposizioni in materia di sicurezza sono normate dal Capo 8 del CSA.

ARTICOLO 20 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Per le finalità di cui all'art. 82 comma 2 del Codice, è stato accertato che:

- in capo all'operatore economico **Cave Spadea & C. S.R.L.** non sussistono le cause di decadenza, giusta nulla osta BDNA n. 3007317 del 01/10/2020;
- in capo all'operatore economico **SAFAN S.R.L.** non sussistono le cause di decadenza, poiché risulta inviata richiesta alla BDNA, protocollo PR_RMUTG_Ingresso_0071701_20200224, in istruttoria;

Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del decreto legislativo citato, il Commissario di Governo recederà dal contratto.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

ARTICOLO 21 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall'articolo 105 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d'appalto.

4. La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

ARTICOLO 22 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, mediante **polizza fideiussoria numero 1705499** in data **16/10/2020** rilasciata dalla società **ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.**, per l'importo garantito di euro 158.027,00, somma garantita 23,52 % del costo dell'opera, ridotto del 50% ex art. 93 del D.L. vo num. 50/2016, per il possesso delle certificazioni di qualità.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 23 Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Nuovo Codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo **Polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, n. 1705304**, rilasciata dalla società ELBA ASSICURAZIONI S.P.A., per le seguenti partite e somme assicurate:

- **CAR: Sezione A** - Partita 1 – per l'importo di € 664.011,00;

- **RCT: Sezione B** per l'importo di €. 500.000,00 (cinquecentomila/00), come da Bando di gara.

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

ARTICOLO 24 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

a) Le Dichiarazioni rese dall'appaltatore in fase di gara e la Dichiarazione di subappalto;

b) il **Capitolato Speciale d'appalto**;

c) l'**elenco dei prezzi unitari** di cui all'articolo 3, comma 3;

d) i piani di sicurezza;

e) il **cronoprogramma**;

f) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 22 e 23;

g) il capitolato generale, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto;

h) l'**offerta economica**;

2. i documenti elencati al precedente comma 1, lettera b), c) e), ed h) sono allegati al presente contratto.

Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, si intendono qui integralmente riportati anche se non materialmente allegati, e sono conservati presso la Stazione appaltante.

ARTICOLO 25 Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

2. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 108 e 110 del Codice dei contratti.

3. I riferimenti al collaudo provvisorio, ovunque ricorrano nel presente contratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 237 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. (per le parti in vigore).

ARTICOLO 26 Recesso

Il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione, senza altro onere che il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite fino a quel momento.

Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore tramite comunicazione recettizia (esemplificando: fax, raccomandata A/R, PEC).

ARTICOLO 27 Clausola di Manleva

L'Appaltatore terrà il Soggetto Attuatore sollevato e indenne da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse anche di terzi connesse o comunque derivanti dall'esecuzione del presente Contratto.

L'Appaltatore dovrà, quindi, porre in essere tutte le cautele e gli accorgimenti necessarie ad impedire la produzione di danni, anche indiretti, a persone e/o cose con particolare attenzione all'eventuale presenza di sotto-servizi interferenti e agli eventuali danni che possano derivare agli stessi.

Resta naturalmente inteso che tutti i maggiori oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni presente articolo rimarranno a totale carico dell'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo.

ARTICOLO 28 Auditing

L'Appaltatore si obbliga a tenere una contabilità separata di quanto attiene al presente contratto, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Soggetto Attuatore e/o da soggetto terzo da questa incaricato.

A tal fine, si obbliga a mettere a disposizione del Soggetto Attuatore e/o del soggetto da questi incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie scritture contabili, ed a facilitare in ogni ragionevole misura, l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 29 Proprietà dei documenti

Tutti gli studi, i disegni, le specifiche, i documenti, gli elaborati, nessuno escluso, compresi tutti i

	documenti di base e tutti i dettagli predisposti dall'Appaltatore nell'ambito delle prestazioni allo stesso	
	affidate in base al presente Contratto, ivi compresi quelli attinenti al settore informatico, rimarranno di	
	proprietà del Soggetto Attuatore.	
	L'Appaltatore riconosce, inoltre, ogni più ampio diritto del Soggetto Attuatore in merito all'utilizzo della	
	documentazione consegnata, secondo le esigenze proprie del Soggetto Attuatore stesso.	
	L'Appaltatore non potrà pretendere alcunché per la consegna della predetta documentazione.	
	L'Appaltatore si impegna a tenere indenne il Soggetto Attuatore da qualsiasi azione o pretesa fatta	
	valere da Terzi per contraffazione o violazione di diritti brevettati nella esecuzione delle prestazioni	
	oggetto del presente Contratto.	
	ARTICOLO 30 Riservatezza - Adempimenti ai sensi del D.lgs 231/01	
	L'Appaltatore s'impegna a mantenere la massima riservatezza su fatti, documenti, notizie, dati di cui	
	venga a conoscenza in ragione del servizio affidatogli, ed a farne un uso esclusivo ai fini	
	dell'espletamento dello stesso.	
	L'eventuale violazione di tale obbligazione configura un'ipotesi di risoluzione espressa del presente	
	atto.	
	ARTICOLO 31 Responsabile del contratto	
	Per la gestione del presente contratto, il Soggetto Attuatore nomina Responsabile di contratto il Dott.	
	Maurizio Croce - al quale competerà l'esercizio di tutti i poteri e facoltà previsti dal presente atto.	
	Per tale compito, il Responsabile di contratto potrà valersi di sostituti o personale delegato.	
	L'Appaltatore nomina quale proprio Responsabile del contratto la signora Mariangela Franceschetti .	
	Ogni successiva variazione di tale nominativo dovrà essere tempestivamente comunicata al	
	Responsabile di contratto del Soggetto Attuatore.	
	Articolo 32 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale	
	1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)	
	sono a totale carico dell'appaltatore.	

	2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del	
	lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.	

	Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di	
	accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:	
	2: Oggetto del Contratto	
	3: Ammontare del contratto	
	6: Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.	
	7: Penale per i ritardi	
	8: Sospensioni e riprese dei lavori	
	9: Oneri a carico dell'appaltatore	
	10: Contabilità dei lavori	
	11: Invariabilità del corrispettivo	
	12: Variazioni al progetto e al corrispettivo	
	13: Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo	
	14: Ritardo nei pagamenti	
	15: Regolare esecuzione e collaudo.	
	16: Risoluzione del contratto	
	17: Controversie	
	18: Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	
	19: Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	
	20: Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	21: Subappalto	
	22: Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	
	23: Obblighi assicurativi	

